

Proponente:**Vicepresidente** Federico Gelli**Assegnata** alla 1^a Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 21 novembre 2008**Approvata** in data 26 novembre 2008**Divenuta** legge regionale 43/2008 (atti del Consiglio)

ERRATA CORRIGE

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2008, n. 55

Disposizioni in materia di qualità della normazione. (Pubblicata sul BU n. 34 del 29.10.2008, parte prima).

Si comunica che, per mero errore materiale è stata omessa la numerazione *del 4° comma dell'articolo 18* della Legge regionale in oggetto, si procede qui di seguito alla ripubblicazione corretta dell'intero articolo:

Art. 18

Formule di emanazione dei regolamenti

1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta e recano nel titolo la denominazione di "regolamento".

2. L'emanazione dei regolamenti di competenza della Giunta, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

"La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana."

3. L'emanazione dei regolamenti di competenza del Consiglio, ad esclusione di quelli interni, è espressa con la formula seguente:

"Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

(testo del regolamento)

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana."

4. Al fine di una migliore comprensione e della precisa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge di cui il regolamento costituisce attuazione.